

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 1 DEL 04/02/2019

PROPOSTA N. 30118 DEL 28 GENNAIO 2019

STRUTTURA PROPONENTE:	Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio , Acquisti
------------------------------	--

OGGETTO:	Affidamento in comodato con onere modale, di immobile ARSIAL sito in Fiumicino, via Emilio Pasquini n. 42, alla Associazione Culturale I Due Liocorni – Onlus, di Fiumicino.
-----------------	--

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ISTRUTTORE (nome e cognome)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Stefano Sbaffi)	IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____	_____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE _____

Approvata con Deliberazione n. <u>1</u> del <u>04/02/2019</u>

PUBBLICAZIONE	
N. <u>1</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	INVIATA ALL'ORGANO DI CONTROLLO IL _____ PROT. N. _____
DATA <u>04/02/2019</u>	ESITO _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018)

Estratto del verbale della seduta del giorno _____01/02/2019_____

L'anno duemiladiciotto, il giorno __1__ del mese di __FEBBRAIO__

nella sede centrale di ARSIAL, Via Rodolfo Lanciani n. 38, Roma, alle ore 12,00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti: (gli assenti sono indicati con *)

Dott. Antonio Rosati - Presidente

Dott.ssa Angela Galasso - Componente

Dott. Mauro Uniformi - Componente

Presiede il Presidente dell'Agencia Dott. Antonio Rosati.

Partecipa il Dott. Stefano Sbaffi, Direttore Generale dell'Agencia, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Assiste il Revisore Unico Rag. Katia Guerrieri.

DELIBERAZIONE N. __1__

OGGETTO:	Affidamento in comodato con onere modale, di immobile ARSIAL sito in Fiumicino, via Emilio Pasquini n. 42, alla Associazione Culturale I Due Liocorni - Onlus, di Fiumicino.
----------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 12 Novembre 2018, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014 ed ex Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014;
- VISTA la Legge Regionale 28 Dicembre 2018, n. 14, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2019-2021 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2019-2021 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.9 del 23 Novembre 2018;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 14/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2019, 2020 e 2021;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
- ATTESO che ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL n. 10 gennaio 1995 n. 2, nonché successive modifiche ed integrazioni, i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;
- ATTESO che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento regionale n. 7 del 20 Maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)";
- ATTESO che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compresa, tra le altre, l'Unità Immobiliare n. 87, sita in Comune di Fiumicino, località Testa di Lepre, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 165, part. 4/sub. 11, di categoria A/4, la cui consistenza è formata da otto vani;
- CONSIDERATO che con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 10 del 21 febbraio 2018 l'immobile in questione era stato affidato in comodato ai fini della custodia non onerosa all'Associazione I due Liocorni, ai fini della salvaguardia e dell'integrità del bene;

CONSIDERATO che parte di detta Unità immobiliare era stata oggetto di diffida all'uso da parte del corpo di Polizia locale di Fiumicino in data 17/11/2016, a seguito dell'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma del 12/11/2016, nel corso del quale è stato riscontrato che il vano adibito a camera da letto della suddetta abitazione ha subito uno sprofondamento del solaio per alcuni centimetri con conseguente rottura di alcune mattonelle in graniglia per circa 1 mq.;

PRESO ATTO che detta interdizione all'uso è stata superata con evasione delle prescrizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma del 12/11/2016, a mezzo deposito di perizia Giurata con la quale si escludono pericoli di dissesto e di conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;

VISTA l'istanza prot. 434 del 24/1/18, con la quale il Presidente della Associazione Culturale I Due Liocorni - Onlus, nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha chiesto ad ARSIAL la disponibilità dei locali sopra descritti, siti in via Emilio Pasquini, 42 località Testa di Lepre, in cui avviare iniziative sociali e assistenziali;

RITENUTO che le finalità per le quali l'Associazione ha fatto istanza di disponibilità sono ascrivibili a quelle di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, educazione e culto, di cui all'art.2, lettera b) della L.R. 2/1995;

RITENUTO di concedere in uso all'Associazione i locali di cui all'art.1 costituito da abitazione al 1° piano dell'immobile, da destinare esclusivamente per la gestione del Centro, costituenti il 67,13 millesimi dell'intero immobile e, nelle more della formalizzazione della concessione ad altro soggetto della restante parte dell'immobile, corrispondente ai restanti 32.87 millesimi costituiti da piano terra e sottotetto, tale parte viene affidata in comodato gratuito per sorveglianza e custodia ad evitare il verificarsi di abusive prese in possesso.

CONSIDERATO che le finalità sociali per le quali si richiede la disponibilità dell'unità immobiliare giustificano la concessione a titolo di comodato modale;

RITENUTO di concedere a titolo di comodato modale all'Associazione i Due Liocorni il cespite in questione;

SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area competente per il Patrimonio;

CON VOTO __UNANIME__;

DELIBERA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

DI concedere a titolo di comodato con onere modale all'Associazione i Due Liocorni ONLUS l'Unità Immobiliare n. 87, sita in Comune di Fiumicino, località Testa di Lepre, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 165, part. 4/sub. 11, di categoria A/4 e, la restante parte dell'immobile in comodato gratuito per sorveglianza e custodia ad evitare il verificarsi di abusive prese in possesso.



Di adottare l'atto di concessione amministrativa di fabbricato secondo lo schema ed alle condizioni indicate nell'allegato sub A) alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare mandato all'area Contabilità, Bilancio, Patrimonio ed acquisti per l'adozione dei successivi adempimenti amministrativi.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. n. 33/13	23	1	a		X		X	

Il Segretario
(Dott. Stefano Sbaffi)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Dott. Antonio Rosati)

ATTO DI COMODATO CON ONERE MODALE DI FABBRICATO

TRA

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agenzia**", rappresentata nel presente Atto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione **Dr. Antonio Rosati**

"proprietaria"

E

Associazione Culturale I Due Liocorni - Onlus, con sede legale in Fiumicino, con sede legale in via del Casale di Sant'Angelo n. 842, 00054 - Fiumicino, qui rappresentata dal presidente **sig. Patrizio Pavone**, nato a Roma il 25/7/1951, CF PVN PRZ 51L25 H501P, di seguito più brevemente denominato soggetto "comodatario"

"comodatario"

P R E M E S S O

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compresa, tra le altre, l'Unità Immobiliare n. 87, sita in Comune di Fiumicino, località Testa di Lepre, censita al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 165, part. 4/sub. 11, di categoria A/4, la cui consistenza è formata da otto vani nella piena disponibilità dell'Agenzia;
- che detta Unità immobiliare, con deliberazione dell'Amministratore Unico n.10 del 21 febbraio 2018, è stata concessa in comodato, ai fini della custodia non onerosa, alla Associazione Culturale I Due Liocorni - Onlus, con sede legale in Fiumicino.
- che parte di detta Unità immobiliare era stata oggetto di diffida all'uso da parte del corpo di Polizia locale di Fiumicino in data 17/11/2016, a seguito dell'intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma del 12/11/2016, nel corso del quale è stato riscontrato che il vano adibito a camera da letto della suddetta abitazione ha subito uno sprofondamento del solaio per alcuni centimetri con conseguente rottura di alcune mattonelle in graniglia per circa 1 mq.
- che detta interdizione all'uso è stata superata con evasione delle prescrizioni formulate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma del 12/11/2016, a mezzo deposito di perizia Giurata con la quale si escludono pericoli di dissesto e di conseguente pericolo per l'incolumità pubblica;
- che con istanza prot. 434 del 24/1/18, il Presidente della Associazione Culturale I Due Liocorni - Onlus, nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha chiesto ad ARSIAL la disponibilità dei locali sopra descritti, siti in via Emilio Pasquini, 42 località Testa di Lepre, in cui avviare iniziative sociali e assistenziali;
- che tutto il patrimonio dell'Agenzia è soggetto delle disposizioni del regolamento regionale n. 7 del 20 Maggio 2009 "Disciplina dell'alienazione e della gestione dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura del Lazio

(ARSIAL)";

- che le finalità per le quali l'Associazione ha fatto istanza di disponibilità sono ascrivibili a quelle di pubblico generale interesse o a fini di assistenza, educazione e culto, di cui all'art.2, lettera b) della L.R. 2/1995;
- che le finalità sociali per le quali si richiede la disponibilità dell'unità immobiliare giustificano il comodato a titolo di comodato modale;

T A N T O P R E M E S S O

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

ARSIAL affida alla Associazione Culturale I Due Liocorni - Onlus, con sede legale in Fiumicino, in comodato modale, l'unità immobiliare n. 87, meglio descritta in premessa, sita in Comune di Fiumicino, Via Emilio Pasquini n. 42, distinta in catasto al foglio 165 di detto Comune con la particella 4, sub. 11, cat. A/4, consistenza 8 vani.

L' affidamento in comodato modale pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito delle attività consentite, il comodatario si impegna a destinare l'immobile di che trattasi all'attuazione e realizzazione di quanto proposto in sede di richiesta di disponibilità, coerentemente con gli scopi sociali previsti nello statuto dell'Associazione e con esclusione di qualsivoglia attività economica o commerciale;

Eventuali attività esercitate sull'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico del comodatario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 *(Oggetto)*

L'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio – ARSIAL - affida in uso, mediante il presente contratto di comodato modale, porzione dell'unità immobiliare n. 87, sita in Comune di Fiumicino, Via Emilio Pasquini n. 42, distinta in catasto al foglio 165 di detto Comune con la particella 4, sub. 11, cat. A/4, consistenza 8 vani, di proprietà dell'Agenzia, corrispondente a 67.13 millesimi dell'intero immobile, da adibirsi a sede della "Associazione Culturale I Due Liocorni - Onlus", nel seguito "Centro", nei limiti ed alle condizioni di cui alle successive pattuizioni.

Il Centro costituisce luogo di incontro e confronto, di proprietà dell'ARSIAL, destinato prevalentemente ai cittadini del territorio, e gestito dal soggetto comodatario secondo quanto previsto dal proprio statuto sociale.

Il Centro persegue finalità di aggregazione sociale e di promozione culturale a beneficio degli abitanti della zona in cui è collocato, nonché finalità di, educazione, informazione e integrazione sociale. Il Centro si pone come luogo di riferimento del tempo libero mediante la promozione di attività di diverso genere, a carattere ricreativo, ludico, culturale, sportivo e di assistenza alla persona e in genere di interesse sociale, favorendo la partecipazione attiva e lo scambio intergenerazionale.

Il Centro è aperto a tutti i soci del soggetto comodatario senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

ART. 2

(Cessione in uso di locali ed attrezzature)

L'Agenzia affida con il presente contratto in uso all'Associazione i locali di cui all'art.1 costituito da abitazione al 1° piano dell'immobile, da destinare esclusivamente per la gestione del Centro. Nelle more della formalizzazione di affidamento ad altro soggetto della restante parte dell'immobile, corrispondente ai restanti 32.87 millesimi costituiti da piano terra e sottotetto, tale parte viene affidata in comodato gratuito per sorveglianza e custodia ad evitare il verificarsi di abusive prese in possesso.

Qualsiasi altra eventuale attività non espressamente prevista dalla presente convenzione non potrà essere svolta presso i locali di cui sopra.

ART. 3

(Principi generali)

Il soggetto comodatario garantisce, all'interno del centro, interventi ispirati a caratteri di lealtà e democraticità in modo apolitico, apartitico e senza distinzioni religiose e razziali.

L'associazione, nell'utilizzare l'immobile, si impegna ad osservare gli scopi evidenziati nella presente convenzione e ad osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'immobile.

ART. 4

(Durata)

Il presente comodato ha validità per il periodo dal 1 febbraio 2019 e fino al 31 gennaio 2024, per una durata pari ad anni uno + quattro. Al termine del primo anno ARSIAL si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per la durata residua, a seguito di una valutazione relativa all'attività svolta dal soggetto comodatario. Il rinnovo non verrà disposto in caso di gravi inadempienze alle condizioni contrattuali o in caso di diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso.

Al termine del periodo di durata quinquennale sarà possibile prevedere il rinnovo a seguito di richiesta da parte del comodatario, che dovrà pervenire almeno sei mesi prima dalla scadenza del contratto.

ART. 5

(Attribuzioni del soggetto comodatario)

Al soggetto comodatario competono le seguenti attribuzioni:

- a) gestire il Centro nel rispetto delle finalità indicate;
- b) promuovere iniziative di socializzazione e di animazione del tempo libero;
- c) recepire proposte di iniziative che pervengano da altre associazioni;
- d) collaborare con i Servizi del comune territorialmente competente e con i Servizi Sociali nello svolgimento di attività di interesse sociale rivolte alla popolazione o a fasce di essa;
- e) vigilare sull'andamento delle attività provvedendo a sospendere e/o espellere i soci responsabili di violazione degli obblighi statutari, dei divieti e degli obblighi stabiliti dalle vigenti leggi e dalla presente convenzione;
- g) curare la pulizia e il decoro dei locali e delle aree esterne;
- h) effettuare la manutenzione ordinaria degli immobili in uso e le piccole riparazioni;
- i) qualora le utenze non siano intestate al soggetto gestore, lo stesso si impegna a corrispondere alla proprietà il rimborso spese annuo relativo alle utenze;

ART. 6

(Accettazione stato di fatto)

Il comodatario dichiara di accettare i locali oggetto della presente convenzione nello stato di fatto in cui si trovano e di non avere rinvenuto vizi che possano recare danno al comodatario medesimo o a terzi.

Il comodatario si obbliga a mantenere il locale, sia esternamente che internamente, in modo decoroso ed in armonia con l'aspetto e l'estetica del fabbricato.

ART. 7
(Modalità di accesso)

Al soggetto comodatario spetta il diritto di tesserare gli utenti e di introitare la quota associativa.

Non è consentito, per l'accesso al Centro negli orari di apertura al pubblico, richiedere all'utente alcun contributo in denaro.

ART. 8
(Utilizzo dei locali)

I locali che costituiscono il Centro possono essere utilizzati per attività ordinarie o per iniziative a carattere straordinario e non permanente promosse direttamente dal soggetto comodatario.

Inoltre possono essere realizzate:

a) attività sociali a carattere gratuito realizzate dalle associazioni locali non aventi finalità di lucro aventi sede nel comune di Fiumicino e che operano nei settori elencati nell'articolo 1, rivolte a favore di persone di tutte le età residenti nel territorio comunale.

c) iniziative di altri soggetti pubblici o privati per finalità diverse, che debbono essere svolte in via residuale.

Per le iniziative di cui ai punti a) e b) il soggetto gestore potrà richiedere un contributo a titolo di rimborso spese, differenziato in base alle finalità dell'iniziativa.

Le modalità di utilizzo dei locali sono stabilite dal soggetto gestore nell'ambito delle finalità generali individuate dalla presente Convenzione.

ART. 9
(Orario)

L'orario di apertura del Centro è stabilito dal soggetto concedente con chiusura entro le ore 24. In occasione di manifestazioni, può essere disposto un prolungamento di orario delle attività nel rispetto della normativa vigente.

ART. 10
(Attività vietate)

All'interno del Centro sono vietati i giochi d'azzardo, nonché l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro.

ART. 11
(Relazione a consuntivo annuale delle attività)

L'Associazione è tenuta a redigere annualmente una relazione in merito alle attività del centro dalla quale si evincano i seguenti elementi:

a) andamento delle attività in termini quantitativi. A tale scopo occorrerà predisporre un modulo che preveda:

- numero giornate e orari di apertura;

- per ogni attività: numero degli utenti presenti, numero degli utenti iscritti, tipologia di attività, quota di iscrizione;

b) rendiconto economico delle attività del centro, suddiviso in:

- entrate (esempio: eventuali quote pagate dall'utente, eventuali contributi di altra natura, ecc...);

- uscite (esempio compensi corrisposti, spese per acquisto materiali, ecc...);

Il soggetto comodatario dovrà, inoltre, allegare il proprio bilancio economico e sociale.

ART. 12
(Oneri modali)

A titolo di Onere Modale l'assegnatario verserà ad ARSIAL un importo annuale equivalente alle Imposte Dirette che l'Agenzia sostiene per la porzione di immobile, corrispondente a 67.13 millesimi, concessa in comodato gratuito che, alla data di sottoscrizione del presente atto, ammonta ad Euro 1.149,27, arrotondato ad € 1.150,00. La corresponsione dell'annuale onere dovrà essere effettuata in quattro rate trimestrali anticipate, a mezzo accredito sul c/c IBAN: IT48A 01005 03382 000000218200

Sempre a titolo di Onere Modale l'associazione di impegna a provvedere ad ogni necessità di manutenzione straordinaria della porzione di immobile oggetto del comodato, senza nulla avere a pretendere dalla proprietà. Il comodatario non potrà effettuare nessun lavoro e nessuna modifica senza il previo permesso scritto di ARSIAL.

Il comodatario avrà l'obbligo di ripristinare ogni cosa e di riconsegnare il locale al termine del comodato nello stesso stato in cui era stato ricevuto, a meno che ARSIAL a proprio insindacabile giudizio preferisca conservare le migliorie e le nuove opere a proprio beneficio, senza tuttavia essere tenuto a corrispondere compenso di sorta.

ART. 13
(Copertura assicurativa)

Il soggetto comodatario assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, per gli eventuali danni arrecati a persone e/o beni di proprietà dell'Agenzia o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente ad esso, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione delle proprie attività.

Il soggetto comodatario, all'atto della stipulazione del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa con primaria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi.

Per pretese risarcitorie che fossero comunque avanzate direttamente nei confronti dell'ARSIAL, quest'ultima avrà diritto ad azione di rivalsa nei confronti del soggetto comodatario.

Il soggetto esonera espressamente ARSIAL da ogni responsabilità per danni derivati ai propri soci

o a terzi per qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali.

ART. 14
(Responsabilità)

Il soggetto comodatario risponderà nei confronti dei terzi per ogni pregiudizio o danno causati nell'esecuzione degli obblighi dedotti a suo carico nella presente Convenzione, liberando ARSIAL da qualsiasi responsabilità connessa alle obbligazioni assunte dal soggetto concessionario.

ART. 15
(Rescissione anticipata)

In caso di comprovata inadempienza degli obblighi assunti ovvero di rilevanti irregolarità nella gestione del Centro, ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ARSIAL si riserva la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla rescissione anticipata della convenzione in qualsiasi momento, previo preavviso di 30 giorni, senza obbligo di corrispondere alcun indennizzo al comodatario.

ART. 16
(Verifiche ed ispezioni)

ARSIAL potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale assegnato per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

ART. 17
(Spese di registrazione)

Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione sono a carico del comodatario.

ART. 18
(Imposte e tasse)

Tutte le imposte e tasse gravanti sugli immobili sono a carico di ARSIAL, proprietario a pieno titolo degli immobili oggetto della presente Convenzione.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si richiamano le disposizioni di leggi vigenti e le norme del Codice Civile. Per eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto le parti indicano concordemente quale Foro competente il Foro di ROMA.

Roma, li _____

Per ARSIAL

Il Comodatario
